

Milano



Comune  
di Milano

COMUNE DI MILANO  
ATTUAZIONE POLITICHE

G 573907/2011

DIRETTORE DI SETTORE

del 28/07/2011

3) DIRETTORE DI SETTORE

8/07/2011

Milano,

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  
IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE  
RELATIVO ALL'AREA SITA IN VIA BEOLCHI 22/26**

**VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ  
ALLA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152

così come modificato dal D.Lgs. del 29 giugno 2010 n. 128

Richiamati:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. del 29 giugno 2010 n. 128, ed in particolare il Titolo I "*Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*" ed il Titolo II "*La Valutazione Ambientale Strategica*";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., ad oggetto "*Legge per il governo del territorio*", con la quale la Regione Lombardia già dava attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007 n. 8/0351, che ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007 n. 8/6420, che ha approvato la "*Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 n. 8/10971, ad oggetto "*Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli*";
- l'Allegato 1 m bis alla succitata D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971;
- l'art. 107 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano;

Milano



Comune  
di Milano

Dato atto che:

1. in data 29 ottobre 2010 la Giunta del Comune di Milano, con propria deliberazione Prot. Gen. 809668/2010 avente ad oggetto: *“Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in relazione alla proposta di programma integrato di intervento presentato ai sensi e per effetti della L.R. 11.marzo.2005, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni, relativo all'area di via Beolchi, 24”*
  - a) ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 4 della Legge Regionale 12/2005 e 2.2 dell'allegato 1m bis della D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/1097110;
  - b) ha individuato l'Autorità Procedente, nel Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia del Comune di Milano con sede in Via Pirelli n. 39, Milano;
  - c) ha individuato l'Autorità Competente, nel Settore Attuazione Politiche Ambientali del Comune di Milano con sede in Piazza Duomo n. 21, Milano;
2. con Determinazione Dirigenziale n. 14, datata 21 marzo 2011, del Direttore del Settore Piani e Programmi esecutivi per l'Edilizia, d'intesa con il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali:
  - a) sono stati individuati:
    - i. i soggetti competenti in materia ambientale;
    - ii. gli enti territorialmente interessati;
    - iii. i singoli soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale;
  - b) sono state definite le modalità di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
3. con avviso, datato 9 maggio 2011 e pubblicato nei modi di rito, la Direzione del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia, d'intesa con il Settore Attuazione Politiche Ambientali, del Comune di Milano, ha messo a disposizione la Relazione Preliminare Ambientale unitamente a parte degli elaborati costituenti la proposta di Programma Integrato di intervento;
4. con comunicazione, datata 9 maggio 2011, la Direzione del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia ha convocato la Conferenza di Verifica;
5. si è svolta la Conferenza di Verifica in data 23 maggio 2011, di cui si allega il verbale al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);
6. sono pervenute le seguenti osservazioni e valutazioni da parte degli enti e soggetti interessati (All. 2), in ordine alla Relazione Preliminare Ambientale:
  - nota della **Provincia di Milano** con protocollo n. 0084885 del 19 maggio 2011;
  - nota della **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia** con protocollo n. 0007565/34.19.01/9 del 20 maggio 2011;
  - nota della **A.S.L. Milano** con protocollo n. 10863/U del 1° giugno 2011
  - nota del **Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente – Servizio Mobilità e Trasporti - Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile – del Comune di Milano** con protocollo PG 443263/2011 del 7 giugno 2011;

Milano



Comune  
di Milano

- nota dell'**A.R.P.A.** Dipartimento di Milano con protocollo n. 83956/Tit. 3.1.3 del 17 giugno 2011;

Considerati,

- il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché le risultanze della Conferenza di Verifica;
- il contributo della Provincia di Milano, in cui si evidenzia:
  - l'opportunità, al fine di un'adeguata integrazione paesistico - ambientale e sostenibilità territoriale della previsione insediativa, vista la localizzazione dell'intervento in adiacenza a parchi urbani/aree per la fruizione (corrispondente al Parco Regionale Agricolo Sud di Milano) e a centri storici, richiamando le disposizioni di cui agli artt. nn. 35 e 36 della NdA del PTCP vigente, di valutare con particolare attenzione gli impatti e le interferenze nei confronti di tali comparti caratterizzanti il contesto territoriale, approfondendo le indicazioni relative all'equipaggiamento del verde, alla piantumazione degli eventuali parcheggi, al trattamento delle recinzioni ed, in particolare, alle fasce di mitigazione ambientale da prevedersi lungo i margini occidentale ed orientale dell'ambito in esame, utilizzando anche le indicazioni progettuali del Repertorio "B" allegato al PTCP;
  - l'opportunità, considerato che l'intervento in oggetto è previsto su un'area dismessa che sarà interessata da indagini ambientali, richiamando i contenuti dell'art. 48 delle NdA del PTCP vigente, di valutare e definire le destinazioni funzionali sulla base delle determinazioni che verranno assunte a seguito dell'eventuale bonifica e/o caratterizzazione del sito;
  - l'obbligo, in assenza di uno studio sul Reticolo Idrico Minore ufficialmente validato dalla Regione Lombardia ed approvato dal Comune di Milano, di considerare le fasce di vincolo di polizia idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 368/1904, anche lungo i tratti tombinati, vigendo altresì il divieto di copertura e/o tombinatura degli stessi che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
  - la proposta di valutare la fattibilità di riportare a cielo aperto il tratto del corso d'acqua attualmente tombinato, presente nel sito in oggetto, prevedendo la risagomatura e l'allargamento delle sezioni di deflusso, oltre ad un idoneo equipaggiamento arboreo - arbustivo, al fine di valorizzare la rete irrigua ai sensi dell'art. 34 delle NdA del PTCP vigente;
  - l'opportunità di garantire un'elevata qualità insediativa mediante la definizione di un corretto rapporto tra l'insediamento proposto ed i servizi pubblici, nonché il ricorso a soluzioni progettuali di qualità architettonica, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica dell'edilizia;

Milano



Comune  
di Milano

- l'opportunità, considerato che l'area in oggetto di intervento è adiacente al parco Agricolo Sud Milano, oltre che a zone extraurbane con presupposti per l'attivazione di progetti di consolidamento ecologico, di prevedere un'adeguata qualificazione del verde incrementando le presenze di specie arboree, in particolar lungo il margine occidentale, al fine di concorrere al potenziamento della rete ecologica, nonché per restituire qualità ai fruitori degli spazi pubblici e per valorizzare il tessuto urbano, storico consolidato e/o di frangia, in cui si inserisce il comparto d'intervento;
- il contributo della **Soprintendenza dei Beni Archeologici**, in cui si evidenzia che l'area non risulta a rischio archeologico e pertanto esprime parere favorevole di competenza;
- il contributo della **A.S.L. Milano**, che pur non evidenziando criticità di suo interesse, ritenendo che il PII in oggetto non sia da assoggettabile a VAS e riservandosi di approfondire, eventualmente, gli aspetti legati all'impatto dell'intervento e delle mitigazioni proposte in sede di espressione del parere di competenza, previsto nel percorso di adozione e approvazione del PII, sottolinea come:
  - sotto il profilo igienico – sanitario – edilizio non vi sia il rispetto dell'art. 27 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano, riguardante sia gli edifici di nuova costruzione che quelli esistenti;
  - la qualità dei terreni e delle acque di falda debba essere compatibile con le destinazioni d'uso previste in progetto, secondo la normativa vigente;
- il contributo del **Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente – Servizio Mobilità e Trasporti - Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Milano**, in cui:
  - si sottolinea che, esaminati gli elaborati del Rapporto Preliminare, la proposta presentata recepisce solo in parte quanto richiesto precedentemente dai Servizi. In particolare, il torna indietro della Via De Chirico è posizionato su aree esterne al naturale prolungamento dello sviluppo della strada, tenuto conto del fatto che un disegno del torna indietro sul sedime della strada avrebbe comportato una variante al PGT in quanto parte delle aree sono azionate dal PGT, ad oggi approvate, anche a verde;
  - viene richiesto, relativamente al fabbisogno di sosta, che in ogni modo l'offerta oggi presente su strada, in particolare sulla via De Chirico, non venga diminuita, anzi possibilmente integrata;
  - è necessario garantire, riguardo al posizionamento del parcheggio pubblico individuato nella proposta di progetto del Rapporto preliminare, ad integrazione della dotazione di sosta lungo la via F.lli Rizzardi, un collegamento pedonale, meglio ancora di tipo ciclo-pedonale, in sicurezza con il comparto di nuova realizzazione;
  - è necessario mantenere una continuità anche tra il nuovo percorso pedonale, previsto longitudinalmente al nuovo comparto, ed il marciapiede di via Beolchi, contestualmente viene richiesto di ristrutturare la via Beolchi, non solo con l'inserimento di stalli di sosta, ma anche con adeguati marciapiedi, anche in relazione all'eventuale conferma della destinazione a parcheggio dell'area di via F.lli Rizzardi;

Milano



Comune  
di Milano

- il contributo dell'**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale**, in cui si ritiene che il PII possa non essere assoggettato a VAS a condizione che vengano presi in considerazione le osservazioni e gli approfondimenti tecnici di seguito riportati:
  - Suolo, Sottosuolo e Acque Sotterranee:
    - data la presenza, sull'area oggetto di intervento, di pregresse attività artigianali/produktive, possibile fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, si dovrà prevedere un'indagine preliminare sui parametri oggetto di presumibile inquinamento, al fine di verificare la compatibilità dei suoli con la destinazione d'uso prevista dal PII, ricordando che, prima dell'attuazione degli interventi, dovrà essere certificata l'avvenuta bonifica dei suoli secondo la destinazione d'uso residenziale;
    - il livello della falda freatica, considerando i dati della Provincia di Milano riferiti al piezometro n. 0151461496, localizzato in via Silla, è posto mediamente intorno agli 8/9 m dal piano campagna con oscillazioni stagionali pari a circa 3 m. ritenendo che le opere interrato, profondità 8 m, previste dal PII andranno ad interferire con la circolazione idrica sotterranea, dovrà essere predisposto un adeguato studio circa la fattibilità delle opere interrato in falda, in relazione alle criticità idrogeologiche del sito;
    - si ritiene necessario chiarire se saranno, o meno, installate le sonde geotermiche citate nel rapporto preliminare. L'eventuale realizzazione delle sonde geotermiche dovrà attenersi alle indicazioni tecniche previste dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 7 – "Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 11 dicembre 2006 n. 24". Viene sottolineato che l'installazione delle sonde geotermiche non dovrà costituire fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di compromissione della qualità delle acque sotterranee; non dovrà provocare anomalie termiche alla falda durante l'esercizio dell'impianto, né causare fuoriuscite del fluido termovettore.
  - Acque meteoriche:  
si concorda con le previsioni di raccolta delle acque meteoriche, per un successivo loro utilizzo a scopi irrigui e sanitari.
  - Vegetazione:  
le aree verdi in previsione dovranno essere realizzate con specie vegetali autoctone.
  - Rumore:  
l'area d'intervento è ricompresa, come l'area di C.na Campi, nella classe IV della zonizzazione acustica comunale. Tale ambito in classe IV confina, a nord, con aree in classe II, a sud ed est con aree in classe III. La variante urbanistica richiede una valutazione di clima acustico, ai sensi della vigente normativa.
  - Elettromagnetismo:  
in prossimità del sito in esame, sono presenti due linee elettriche site, una a ovest, in area agricola, l'altra a nord, lungo via De Chirico. A tal proposito, si dovranno verificare i

Milano



Comune  
di Milano

valori di induzione magnetica tali da limitare l'edificazione residenziale. Infatti, la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla L. 36/2011 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è preclusa la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.

- Inquinamento luminoso:  
al fine di contenere l'inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in conformità ai criteri della L.R. 17/2000 e della D.G.R. n. 7/6162 del 20 settembre 2001.
- Attività antropiche:  
ad est dell'area si colloca un'azienda agricola e agrituristica (C.na Campi) ad indirizzo ippico, zootecnico e cerealicolo. I ricoveri degli animali (bovini, equini, ovini e caprini, avicoli, asini, suini) sono distribuiti lungo il fronte perimetrale orientale del comparto. Al fine di meglio valutare se il nuovo ambito residenziale potrebbe subire gli effetti dovuti alle emissioni odorigene prodotte dalla presenza di animali da allevamento, si sarebbe dovuto riportare cartograficamente l'azienda agricola e la relativa fascia di rispetto, nonché valutare gli eventuali impatti dell'allevamento sul nuovo comparto residenziale e individuare le opportune misure di mitigazione.

Rilevato che:

- la proposta di PII in oggetto è volta alla riqualificazione e rinfuzionalizzazione di un ambito territoriale inserito in un contesto prevalentemente residenziale e già urbanizzato;
- la riqualificazione urbana dell'area in oggetto comporta una variante delle destinazioni funzionali previste da P.R.G. vigente;
- la variante prevede un mix funzionale, comprensivo di funzioni residenziali, anche secondo diverse tipologie nell'offerta abitativa, attività compatibili ed attrezzature di interesse pubblico e generale, al fine di favorire il processo di riqualificazione del settore urbano interessato;

Preso e dato atto, viste le osservazioni presentate, che:

- per quanto riguarda il rumore:
  - la Relazione di Valutazione di Clima Acustico, relativa al PII, acquisita agli atti comunali, in ultima versione, in data 20 maggio 2011 con protocollo n. PG 383624/2011, è ricompresa tra gli elaborati relativi alla variante urbanistica;
- per quanto riguarda il Suolo, Sottosuolo e Acque Sotterranee:
  - lo Studio Geologico, relativo al PII, acquisito agli atti comunali, in ultima versione, in data 20 maggio 2011 con protocollo n. PG 383624/2011, è ricompreso tra gli elaborati relativi alla variante urbanistica;

Milano



Comune  
di Milano

- per quanto riguarda le acque superficiali:
  - o il fontanile Santa Maria, compreso il tratto tombinato in prossimità dell'area d'intervento, risulta di proprietà privata e l'Amministrazione comunale, fatto salvo per la parte sottostante le pubbliche vie, non ha competenze sulla sua manutenzione ed eventuali manomissioni dovrebbero essere concordate con il gestore e/o l'avente titolo;
  - o l'eventuale riapertura, risagomatura e allargamento del relativo alveo, richiederebbe la riqualificazione eco-strutturale ed eco-funzionale di tutto il corpo idrico, sia a monte e sia a valle dell'area del PII, e di tutti gli elementi in esso confluenti a monte. Tale azione, nel caso specifico risulta di difficile attuazione, vista la natura giuridica privata del corpo idrico in esame, la cui gestione non rientra nelle attività di polizia idraulica applicabili al RIM di competenza del Comune di Milano.
- per quanto riguarda gli aspetti igienico – sanitari:
  - o ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano, il rispetto dell'art. 27, all'interno del Titolo III, del Regolamento stesso, verrà derogato - come specificato nella Normativa di Attuazione del Programma - in quanto sia gli edifici di nuova costruzione sia quelli esistenti che vengono mantenuti, ricadono nel perimetro del PII, qualificabile come piano urbanistico attuativo, le cui norme edilizie, ai sensi di quanto specificato, prevalgono sulle norme di cui ai titoli II e III del Regolamento;
- per quanto riguarda i fattori antropici:
  - o la perimetrazione e relativa fascia di rispetto dell'azienda agricola e agrituristica (Cascina Campi) è stata riportata cartograficamente nell'allegato iconografico del Rapporto preliminare, e tale allegato evidenzia la localizzazione dei ricoveri degli animali presenti;
  - o come analizzato nel Rapporto Preliminare, i ricoveri chiusi, il numero limitato di animali presenti e il sistema di smaltimento dei liquami, che viene eseguito in altra sede, non in prossimità dell'area del PII, evitando la creazione di condizioni di significativo disagio per le abitazioni esistenti al contorno e per i futuri abitanti previsti dalla proposta di Piano, sono fattori tali da non attendere potenziali interferenze significative rispetto al fattore odorigeno; e, peraltro, lo spostamento delle scuderie, previsto come intervento a carico del Programma, dovrebbe ulteriormente ridurre dette interferenze rispetto alle future abitazioni;

Valutati gli effetti prodotti dalla Variante Urbanistica;

per tutto quanto esposto

#### DECRETA

- I. ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nonché secondo quanto previsto dalla D.C.R. 351/2007 e dalla D.G.R. del 27 dicembre 2007 n. VIII/6420, così come modificata dalla D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971, tenuto conto che nel corso del presente iter non si sono evidenziati impatti significativi sull'ambiente della variante in oggetto, di esprimere parere di non assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica con riferimento al Programma

Milano



Comune  
di Milano

Integrato d'Intervento in variante al P.R.G. vigente relativo all'area sita in via Beolchi 22/26, a condizione che:

- si ottemperino, si attuino o vengano tenute debitamente in conto, le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Rapporto Preliminare;
- siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

a) per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

i. in tema di Suolo, Sottosuolo e Acque Sotterranee:

- sia predisposto, in fase attuativa, un adeguato studio circa la fattibilità delle opere interrato in falda e dei dispositivi di scambio termico, in relazione alle criticità idrogeologiche del sito, al fine di escludere che tali opere abbiano eventuali interferenze con la circolazione idrica sotterranea;
- qualora venga utilizzata la tecnica di scambio termico tramite l'utilizzo di sonde geotermiche, queste ultime:
  - siano realizzate ai sensi Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 7 – “Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 11 dicembre 2006 n. 24”;
  - non costituiscano fattore di rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, né fattore di compromissione della qualità delle acque sotterranee;
  - non provochino anomalie termiche alla falda durante l'esercizio;
  - non abbiano fuoriuscita del fluido termovettore;

ii. in tema di Acque Superficiali:

- siano rispettate le fasce di vincolo di Polizia idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 368/1904, anche lungo i tratti tombinati, fatto salvo che, al momento della presentazione dei titoli abilitativi, siano stati approvati strumenti di pianificazione generale e relativa vincolistica specifica che prescrivano diversi criteri ai quali ci si dovrà attenere;

iii. in tema di Bonifiche:

- siano effettuate le opportune indagini ambientali, condotte a termini delle vigenti leggi in materia, volte ad accertare la qualità del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee, al fine di verificare la compatibilità di queste matrici con le destinazioni d'uso previste in progetto;

Milano



Comune  
di Milano

- sia tenuta in debita considerazione la necessità di eventuali interventi di bonifica, al fine di valutare le possibili interferenze di tali emergenze, con gli interventi in progetto;
- iv. in tema di Vegetazione:
- siano realizzate le aree verdi di progetto con specie vegetali autoctone ed appartenenti all'orizzonte fitoclimatico locale, così come evidenziato nelle indicazioni di compatibilità del Rapporto Preliminare;
  - siano analizzati e previsti, in sede attuativa, sulla scorta di quanto indicato nella proposta di PII e richiamato nel Rapporto preliminare, specifici interventi di strutturazione eco – paesistica dell'area in oggetto, esplicitando le previsioni delle differenti opere a verde e di inserimento estetico – percettivo per le aree interne e perimetrali al comparto, al fine di concorrere al potenziamento della rete ecologica, valorizzare il tessuto urbano storico consolidato e/o di frangia, in cui si inserisce il comparto d'intervento;
- v. in tema di Elettromagnetismo ed Inquinamento Luminoso:
- siano acquisite, presso il gestore delle reti, le fasce di rispetto relative alle due linee elettriche indicate nell'osservazione di A.R.P.A., al fine di verificare il rispetto dei valori limite di induzione magnetica;
  - siano realizzati impianti di illuminazione esterna conformi ai criteri della L.R. 17/2000 e della D.G.R. n. 7/6162 del 20.09.2011;
- vi. in tema di rumore:
- sia verificata e garantita, in fase di attuazione del PII ed ai sensi delle vigenti leggi, la coerenza tra gli strumenti urbanistici e la classificazione acustica;
- b) per quanto riguarda gli aspetti di Qualità Abitativa:
- i. sia garantito, come previsto dalla proposta di PII e richiamato nel Rapporto preliminare, un corretto rapporto tra l'insediamento proposto ed i servizi pubblici, nonché il ricorso a soluzioni progettuali di qualità architettonica, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica;
- c) per quanto riguarda gli aspetti di Viabilità e Traffico:
- i. non sia ridotta l'offerta di sosta su strada, soprattutto sulla via De Chirico;

Milano



Comune  
di Milano

- ii. sia garantito, riguardo al posizionamento del parcheggio pubblico, lungo la via F.lli Rizzardi, almeno un collegamento pedonale in sicurezza con il comparto di nuova realizzazione;
- iii. sia ristrutturata via Beolchi, almeno nel tratto frontistante il PII, non solo con l'inserimento di eventuali stalli di sosta, ma anche con la realizzazione di adeguati marciapiedi;
- iv. sia mantenuta una continuità dei percorsi pedonali tra quelli previsti longitudinalmente all'interno del PII e quelli da realizzarsi lungo la via Beolchi, almeno nel tratto frontistante il PII;

d) per quanto riguarda i fattori antropici:

- i. sia realizzato, al fine di mitigare i possibili effetti negativi attesi, un sistema filtro, mediante fascia arborea – arbustiva, lungo il fronte perimetrale orientale del comparto del PII;
- ii. siano predisposti, qualora ritenuti necessari, sistemi di ventilazione e filtraggio forzato dell'aria delle scuderie.

DISPONE

1. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati con Determinazione Dirigenziale n. 14, datata 21 marzo 2011;
2. di provvedere alla divulgazione del presente provvedimento per mezzo di pubblicazione sul sito del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
AUTORITÀ COMPETENTE VAS  
Ing. Salvatore BARBARA